

N. 7619/2018 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 19.2.2019, nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Mazza Galanti	Presidente
dott. Paola Bozzo Costa	Giudice
dott. Daniela Di Sarno	Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.1.2019, nel procedimento proposto da:

_____, nato in NIGERIA il ____/1997, elettivamente domiciliato in SALITA S. VIALE 5/2 16128 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BALLERINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti, n. VESTANET

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - Ufficio territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro *pro-tempore*;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Genova;

INTERVENIENTE

Avente ad oggetto:



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ccea107107272819d6a8a0dfe8f863b - Firmato Da: DI SARNO DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9306ff5e438606fef4f287274081

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sezione di Genova, n. prot. 24033/18, emesso in data 5.2.2018, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

ex artt. 35 D. L.vo 25/08 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e 19 D. L.vo 150/11 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione):

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il richiedente, cittadino nigeriano, ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008 e 19 D.L.vo 150/2011, avverso la decisione emessa il 5.2.2018 e notificata il 21.5.2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, ed insistendo come in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Alessandria, infine, non si evincono precedenti di polizia.

All'udienza del 17.1.2019 si è proceduto ad audizione del richiedente con l'ausilio di un interprete, comprendendo egli poco la lingua italiana.

All'esito, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in camera di consiglio.

Il richiedente ha dichiarato di essere nigeriano e di religione cristiana. Ha raccontato di aver perso entrambi i genitori in un incidente e di aver vissuto in un villaggio vicino ad

Agbor, con una famiglia di amici della madre, insieme a sua sorella. Era poi andato a vivere da solo, lavorando come muratore. Un suo amico voleva farlo entrare nella confraternita dei Black Axe, per migliorare la sua situazione. Lui non voleva, ma quel ragazzo lo aveva portato, senza dirgli nulla, in un bosco, presso una casa abbandonata, e lì aveva dovuto partecipare ad un rito di iniziazione. Il richiedente però non voleva partecipare alla attività criminali della confraternita e per questo aveva ricevuto delle minacce. Alcuni membri della confraternita, poi, compreso il suo amico, erano andati a casa sua e gli avevano distrutto tutto. Lui non c'era, glielo avevano riferito dei vicini. A quel punto era scappato, ritenendo che i membri della confraternita volessero ucciderlo. Non aveva fatto denuncia perché, a suo dire, la Polizia in questi casi non fa nulla. Era andato in Libia, dove era rimasto per 40 giorni in prigione e poi lo avevano costretto ad imbarcarsi per l'Italia. Non vuole tornare perché teme di essere ucciso.

Status di rifugiato

I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Nel racconto di) non si fa infatti riferimento a tale tipo di persecuzione, ma solo alle minacce ricevute per indurlo a far parte di una confraternita. Anche qualora veritieri, pertanto, i fatti narrati non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Non sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento di tale domanda.

Protezione sussidiaria

Si osserva che il racconto del richiedente non appare adeguatamente articolato e preciso e ciò porta ad escludere che egli possa fruire dell'onere probatorio agevolato di cui all'art. 3 comma 5 D. L.vo 251/2007 e che il racconto possa quindi ritenersi provato. Si condividono le valutazioni di non verosimiglianza del racconto esposto in udienza, espresse dalla Commissione.

Già in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva descritto i fatti in maniera alquanto generica ed anche in questa sede, nonostante i diversi tentativi del Giudice, le risposte fornite non sono state idonee a chiarire meglio i punti oscuri del racconto, anzi si sono mostrate, a tratti, contraddittorie. Probabilmente ciò è in

parte dovuto anche ad un deficit cognitivo, di cui si dà atto nella relazione psicologica agli atti. In particolare, non è stato chiarito il motivo per cui i componenti della confraternita volessero che ne facesse parte ad ogni costo, atteso che dalle informazioni rinvenute circa tali confraternite, queste, nate in ambiente universitario, sarebbero composte da studenti ed ex studenti, persone con un rilevante ruolo sociale e professionale, mentre aveva studiato per poco tempo, faceva il muratore e apparteneva ad una famiglia abbastanza umile, quindi era vissuto in tutt'altro contesto (vd. *The Secret Cults (Confraternities) in Nigeria* on Apr 11, 2014 <http://luckygist.com/post/1564/the-secret-cults-confraternities-in-nigeria>).

Tra l'altro, dalle fonti consultate risulta che le confraternite in esame difficilmente attuano minacce e violenze contro soggetti esterni alle stesse (V. Report IRB - Immigration and Refugee Board of Canada: Nigeria: *The Black Axe confraternity, also known as the Neo-Black Movement of Africa, including their rituals, oaths of secrecy, and use of symbols or particular signs; whether they use force to recruit individuals* (2009-November 2012), 3 dicembre 2012, accessibile all'indirizzo: http://www.ecoi.net/local_link/234900/343779_en.html).

Si sottolinea infine che il richiedente non ha mostrato di avere alcuna conoscenza delle caratteristiche e del modo di agire del gruppo.

I fatti esposti non risultano quindi integrare i rischi di cui all'art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/07.



In relazione alla lett. c) dell'art. 14 cit., si osserva peraltro che, sebbene si riscontrino precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico "Boko Haram" (v. rapporti Amnesty International), il Delta State non fa parte dei territori segnalati per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati. È vero che l'inquinamento prodotto dall'industria petrolifera ha continuato a causare devastazioni ambientali nella regione del Delta del Niger, provocando danni ai mezzi di sostentamento delle comunità residenti e alla loro salute; peraltro, le azioni del gruppo armato Delta Niger Avengers (DNA) non risulta abbiano mai avuto come obiettivo i civili, ed anzi pare riscontrare in linea generale le simpatie ed il supporto dei residenti.

La non sussistenza in Delta State di una situazione di conflitto, viene confermata dal fatto che nel corso del 2015, a fronte della segnalazione di 341 "incidents" (ovvero conflitti/attentati/episodi di violenza in genere, compresi atti di criminalità comune) con 7385 vittime in Borno State, sono invece segnalati in Delta State 60 incidents, con 20 vittime; nel 2016, a fronte di un alto numero di vittime in Borno, Adamawa, Taraba e Benue (rispettivamente 2574, 201, 231 e 569), sono segnalati in Delta State 113 incidents, con 46 vittime (Refworld Nigeria *Information on the Niger Delta Avengers (NDA), including areas of operation, objectives, and activities; state efforts to respond (2015-August 2016)* – EASO COI Nigeria 2016-2017).

D'altra parte, il ricorrente nelle sue audizioni non fa alcun riferimento a condizioni di pericolosità della sua zona di provenienza.

Non appare pertanto fondata la richiesta di protezione sussidiaria.

Protezione umanitaria

Venendo all'esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla GU del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 T.U.I. ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all'art.11 disp. prel. c.c.. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del D.L. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul merito del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riguardando la fase successiva all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in seguito).

Per la giurisprudenza della Corte Suprema, *il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso* (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. Cass.civ. sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SS.UU. 2926/67, 2433/00 e 14073/02).

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda. A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto alle quali, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. SS.UU. 11535/09, Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass.civ. sez. I 4455/18).

I "seri motivi" di carattere umanitario (o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano), alla ricorrenza dei quali a norma dell'art.5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali

o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009 Cass., sez. un., n. 5059/2017).

Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il principio generale di irretroattività comporta allora che, nel caso di specie, la nuova legge non possa essere applicata, essendo procedimento relativo a rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.2018.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", che possono impedire il rientro del richiedente nel suo Paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Va rilevato che "la situazione generale della sicurezza in Nigeria suscita grande preoccupazione, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index - GTI, (Indice di terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72% di tutte le morti per terrorismo nel 2015. Tuttavia, la Nigeria ha registrato un calo del 34% nelle morti dovute ad atti di terrorismo rispetto al 2014, a causa dell'incessante azione militare del governo federale e dei paesi limitrofi

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d68a0dfc8f563b - Firmato Da: DI SARNO DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9306ff5e498606fe4267274087

contro Boko Haram. Nel 2015 Boko Haram ha ucciso 4 095 persone in attacchi terroristici, mentre nel 2014 erano state registrate 6 136 uccisioni.....Un altro indicatore importante è l'entità della corruzione, che pregiudica la situazione di sicurezza del paese non solo direttamente ma anche indirettamente. Come affermato in precedenza (1.6.5. Cattiva condotta, corruzione e giustizia), la Nigeria è uno dei paesi in cui la corruzione è segnalata come dilagante in tutti i sei servizi pubblici fondamentali. Tra gli intervistati nigeriani che hanno avuto contatti con uno dei suddetti servizi, il 43% ha versato una tangente negli ultimi 12 mesi. Solo Liberia e Camerun hanno totalizzato percentuali superiori, rispettivamente il 69% e il 48% (65).....

Anche se è quasi impossibile qualificare il tipo di violenza per ciascuna regione della Nigeria, alcuni modelli possono essere riconosciuti. La Nigeria settentrionale è caratterizzata da violenza religiosa e attacchi estremisti, mentre nella zona del Sud-Sud sono frequenti sia la militanza che gli attacchi estremisti. Nel Sud-Est, la ferocia dei culti e gli attacchi a scopo di rapina sono forme comuni di violenza, mentre nel Sud-Ovest la violenza politica e la delinquenza sono dilaganti. Altre forme di violenza come la violenza di genere (stupro, abusi, intimidazioni) e gli scontri etnici si verificano in tutte le regioni della Nigeria.” (EASO Nigeria Country Focus June 2017)

“NIGERIA, THIRD QUARTER 2016:Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)”, del novembre 2016, segnala che *“In Federal Capital Territory, 21 incidents killing 1 person were reported. The following locations were affected: Abuja, Gwagwalada, Kuje”*.

Una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe senz'altro in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza e privo sostegno familiare, peraltro nella sua situazione di grave deficit cognitivo, rilevata nella relazione psicologica agli atti ed emersa chiaramente anche in sede di audizione.

Occorre inoltre considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E' dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall'Africa subsahariana.

Si osserva, a tale proposito, che quanto riferito risulta in linea con le informazioni acquisite sulla Libia. Sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora



perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia.

Si sottolinea infine che [redacted] ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, nonostante le difficoltà dovute alla scarsa alfabetizzazione e al grave deficit a livello cognitivo che è emerso dalla relazione dello psicologo (allegata agli atti), a seguito di colloquio con il richiedente.

[redacted] sta studiando con impegno l'italiano presso il CPIA di Alessandria. Ha anche frequentato un corso di formazione al lavoro. Ha inoltre riferito di essere alla ricerca di un'occupazione.

La situazione del Paese di origine sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente ed ai suoi problemi di deficit cognitivo, evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.

Tuttavia, come già detto, il D.L. 113/18, conv. dalla L. 132/18, ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1 comma 9 ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve allora osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *"per motivi umanitari"*, ma recante la

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caca107107272819d6a8a0dfe8363b - Firmato Da: DI SARNO DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9306ff5e438606fe4f2872744087

dicitura "*casi speciali*" (e tuttavia, pur sempre "*della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato*");

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure - più verosimilmente - ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 D. L.vo 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 D. L.vo 150/2011 (poi abrogato dal D.L. 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U. Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1 comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura "*casi speciali*", della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si ritiene debbano essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.

Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

Spese

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P. Q. M.

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.



• Dichiaro la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente , nato in Nigeria' 1997, C.F.

n. VESTANET , CUI e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.

• Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 D.L. 113/18, del permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", della durata di anni due.

• Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2019.

Il Presidente

Dott. Francesco Mazza Galanti

Il Giudice est.

Dott. Daniela Di Sarno

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 4caea107107272819d68a0dfef8663b - Firmato Da: DI SARNO DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 93061f5e438606fe4287274087



